

STATUTO COMUNALE

Art. 31 - Commissioni Consiliari Permanenti

1. Il Consiglio comunale costituisce le Commissioni consiliari permanenti obbligatorie per legge ed altre Commissioni consiliari permanenti con criterio tendenzialmente proporzionale.
2. Le Commissioni consiliari permanenti hanno funzioni redigenti, referenti, istruttorie, di studio e di proposta in ordine a tutti gli atti generali e le materie di competenza del Consiglio. Le Commissioni consiliari permanenti nell'ambito delle materie di rispettiva competenza verificano periodicamente lo stato di attuazione dei piani e programmi generali e settoriali e ne riferiscono al Consiglio.
3. Il funzionamento, i poteri, la composizione e l'oggetto delle Commissioni sono disciplinate dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.